

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSISTENTI SOCIALI

ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI

Mod. 5086 RCG
Ed. 11/2021

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
ASSISTENZA STRADALE, PER L'ABITAZIONE E LA SALUTE – 24 ore - 7 giorni su 7	800 092 092
SERVIZIO CLIENTI - BUONGIORNO REALE – lun - sab 8-20	800 320 320
SERVIZIO "ARAGTEL" (Consulenza Legale) – lun - gio 9-13 / 14-17, ven. 9-13	800 508 008

AREA RISERVATA



All'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. È possibile consultare tale Area anche tramite l'App Reale Mobile. L'accesso è gratuito previa la registrazione.

INTRODUZIONE

Questa polizza di Responsabilità Civile ti garantisce nel caso ti venga richiesto un risarcimento da terzi, per un errore commesso nello svolgimento della tua professione di ASSISTENTE SOCIALE O ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA e per un danno cagionato nella conduzione del tuo studio.

Contiene inoltre una garanzia di Tutela Legale per tutelarti in caso di controversie legali inerenti alla tua professione in generale.



Controlla i box di consultazione che troverai all'interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

INDICE

GLOSSARIO	5
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	7
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO	7
 2 DURATA DELLA COPERTURA	8
 3 RECESSO	8
 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO	8
 5 ALTRE INFORMAZIONI	9
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	10
 6 CHE COSA POSSO ASSICURARE	10
 7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	10
 8 CHE COSA NON È ASSICURATO	12
 9 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	13
SEZIONE TUTELA LEGALE	15
 10 CHE COSA POSSO ASSICURARE	15
 11 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	16
 12 CHE COSA NON È ASSICURATO	18
 13 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	18

LEGENDA



CHE COSA POSSO ASSICURARE

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate sul modulo di polizza



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTO

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al Contraente/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



DISDETTA E RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



INFORMAZIONI SUL PREMIO

Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



DOVE VALE LA COPERTURA

In questo capitolo è indicato l'ambito geografico nel quale la copertura è valida.



ALTRE INFORMAZIONI

Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

ASSISTENTE SOCIALE

Assistente Sociale o *Assistente Sociale Specialista* regolarmente iscritti all'albo ai sensi della legge n° 84/93 e 328/2001.

COMUNICAZIONE

Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC), Telefax.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

DANNI

La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a *cose*.

LIMITE DI RISARCIMENTO

L'importo massimo che Reale Mutua s'impegna a corrispondere in caso di *sinistro* riguardo a specifiche garanzie; esso non va in ogni modo ad incrementare il *massimale*.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5087 RCG).

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

PERDITE PECUNIARIE

Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a *cose*.

POLIZZA

I documenti che provano il contratto di *assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua.

PROCEDIMENTO PENALE

Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO

- a) ogni *richiesta di risarcimento* presentata per iscritto all'*Assicurato*;
- b) ogni diffida scritta, ricevuta dall'*Assicurato*, in cui un terzo o un cliente esprima l'intenzione di attribuirgli una responsabilità civile professionale;
- c) l'insorgenza nei confronti dell'*Assicurato* di un procedimento civile, penale o amministrativo.

RISARCIMENTO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

SCOPERTO

La parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO

Sezione Responsabilità Civile: la *richiesta di risarcimento*.

SINISTRO O CASO ASSICURATIVO

Sezione Tutela Legale: Il verificarsi dei casi di controversia.

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE

Spese del processo o processuali che:

- a) In un *procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- b) In un giudizio civile invece, sono pagate dalle *Parti* contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

TRANSAZIONE

Accordo col quale le *Parti*, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

TUTELA LEGALE

L'*assicurazione Tutela legale* ai sensi del d.lgs. 209/2005 – art. 163/4 – art. 173/4 e correlati.

UNICO CASO ASSICURATIVO

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'*assicurazione*.

1. OBBLIGHI DEL *CONTRAENTE/ASSICURATO*



1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto al *risarcimento* e la cessazione della *polizza*; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, il *risarcimento* può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della *polizza* ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla *comunicazione* del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare *comunicazione* a Reale Mutua. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.



2. DURATA DELLA COPERTURA

2.1 PAGAMENTO DEL PREMIO – DEROGA AL TACITO RINNOVO

Ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile, l'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il presente contratto cesserà alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.



Esempio di durata della copertura in relazione al pagamento del premio

Polizza emessa e firmata il 28 maggio; giorno indicato sul *modulo di polizza* per l'effetto dell'*assicurazione*: 28 maggio

- prima rata di *premio* pagata contestualmente all'emissione = l'*assicurazione* inizia ad avere effetto dalle ore 24 del 28 maggio;
- prima rata di *premio* pagata dopo 3 giorni dall'emissione (31 maggio) = l'*assicurazione* inizia ad avere effetto alle ore 24 del 31 maggio.



3. RECESSO

3.1 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del *risarcimento*, Reale Mutua o il *Contraente* possono recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni. Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio*, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.



4. INFORMAZIONI SUL PREMIO

4.1 ONERI FISCALI

Il *premio* è comprensivo di imposte.

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

5. ALTRE INFORMAZIONI

5.1 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

5.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio. In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

5.3 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.
In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.



6. CHE COSA POSSO ASSICURARE

6.1 RISCHIO ASSICURATO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T)

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi, spese), per *danni* involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a *cose*, nonché per *perdite pecuniarie*, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio dell'attività di *Assistente Sociale* e *Assistente Sociale Specialista* regolarmente iscritto all'albo ai sensi della legge n° 84/93 e 328/2001.

Si conferma che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante agli *Assistenti Sociali* e *Assistenti Sociali Specialisti* dall'attività di "Tutor Didattici" e di "Supervisor".

L'*assicurazione* comprende, inoltre, la responsabilità civile dell'*Assicurato* derivante da:

- attività professionale svolta anche in occasione di calamità naturali o situazioni di emergenza;
- fatti commessi da collaboratori della cui opera l'*Assicurato* si avvale per lo svolgimento della sua attività professionale;
- violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sempreché l'*Assicurato* abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa;
- perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti a furto, rapina, incendio.

7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



7.1 REQUISITI PROFESSIONALI

L'efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'*Assicurato*, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

7.2 EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO

a) Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (mancato pagamento del *premio*), la presente *assicurazione* è operante per le *richieste di risarcimento* presentate per la prima volta all'*Assicurato*, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere prima della stipula del contratto.

b) Termine della garanzia - Ultrattività

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul *modulo di polizza* e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per *sinistro*, per la denuncia delle *richieste di risarcimento* originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

c) Cessazione dell'attività

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'*Assicurato* può richiedere a Reale Mutua di mantenere in vigore la garanzia per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia. A tale fine può chiedere che il contratto sia prorogato per i successivi dieci anni, dietro pagamento in una unica soluzione anticipata di un *premio* pari a 2 (due) volte l'ultimo *premio* annuo versato relativamente al rischio di responsabilità civile. In tal caso andrà perfezionata apposita appendice contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data. In caso decesso dell'*Assicurato* la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita, nei medesimi termini, ai suoi eredi per i comportamenti colposi dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere. Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di *sinistro* di cui al punto 3.1 – "Recesso in caso di *sinistro*".

d) Ultrattività per cessazione del contratto

In caso di cessazione del contratto, non derivante da recesso per *sinistro*, l'*Assicurato* può richiedere a Reale Mutua di mantenere in vigore la garanzia per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia. A tale fine può richiedere che il contratto sia prorogato per i successivi dieci anni, dietro pagamento in una unica soluzione anticipata di un *premio* pari a 3 (tre) volte l'ultimo *premio* annuo versato relativamente al rischio di responsabilità civile.

A tal fine dovrà essere perfezionato apposito atto contrattuale di presa d'atto del periodo di ultrattività decennale.

Su ciascun *sinistro* denunciato successivamente alla sottoscrizione della suindicata appendice sarà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000 e un massimo di € 30.000.

Il *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per ogni *sinistro* costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per l'intero periodo di ultrattività decennale indipendentemente dal numero di *sinistri* denunciati in tale periodo.

Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di *sinistro* di cui al punto 3.1 – "Recesso in caso di *sinistro*".

7.3 EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE

Qualora alla copertura del rischio assicurato potessero concorrere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con Reale Mutua, le *Parti* si danno atto che i loro reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente contratto

7.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale per l'attività svolta dall'*Assicurato* nel territorio dello Stato italiano, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

7.5 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Il rapporto assicurativo cessa, in caso di:

- decesso dell'*Assicurato*;
- cessazione da parte dell'*Assicurato* dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale.

In caso di decesso o di cessazione dell'attività, la garanzia cessa alla scadenza annuale della *polizza* mentre in caso di radiazione o di sospensione dall'Albo professionale la garanzia cessa con effetto immediato.

7.6 LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Resta stabilito fra le *Parti* che in caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, Reale Mutua risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'*Assicurato* stesso.

7.7 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti convenuti in *polizza* per *sinistro* il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli *Assicurati*. Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del *Contraente* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri *Assicurati*.

7.8 MASSIMALE E LIMITI DI RISARCIMENTO

L'*assicurazione* è prestata, ove non siano stabiliti specifici *limiti di risarcimento*, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per ogni *sinistro*, il quale resta ad ogni effetto unico.

Qualora più *richieste di risarcimento* siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente, e l'insieme delle *richieste di risarcimento* originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico *sinistro*.

7.9 SCOPERTO

In caso di *sinistro* relativo alla garanzia *perdite pecuniarie* verrà applicato uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 ed un massimo di € 2.500.

Relativamente ai *sinistri* avvenuti nel periodo di ultrattività decennale, di cui al punto 7.2 lettera d), sarà applicato uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 5.000 ed il massimo di € 30.000.

8. CHE COSA NON È ASSICURATO



8.1 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'*assicurazione* i *danni* e le *perdite pecuniarie*:

- derivanti dallo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione assicurata;

- causati da oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima od al momento della decorrenza di questo contratto che l'*Assicurato* conosceva, atte a generare una successiva *richiesta di risarcimento* contro l'*Assicurato* stesso;
- derivanti da furto, incendio e quelli subiti dalle *cose* che l'*Assicurato* detenga a qualsiasi titolo rimanendo invece comprese le *perdite pecuniarie* conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
- conseguenti ad omissioni, carenze o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di *assicurazione* e nel pagamento di premi di *assicurazione*;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non a lui derivanti direttamente dalla legge;
- conseguenti ad inquinamento in genere comunque cagionato, interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, corsi d'acqua e falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- conseguenti alla detenzione o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i *danni* che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché dall'uso di aeromobili e natanti;
- derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto i *danni* derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi;
- conseguenti alla comminazione di sanzioni, multe, ammende.

La garanzia non comprende in ogni caso il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto.

8.2 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

1. il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
2. i prestatori di lavoro dell'*Assicurato* che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

9. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



9.1 OBBLIGO IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, oppure a Reale Mutua, entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (art. 1915 del Codice Civile).

9.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*.

Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale* o del *limite di risarcimento*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia penale*.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D.Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente alla presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva *comunicazione* a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale, compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

9.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui ai punti 9.1 "Obblighi in caso di *sinistro*" e 9.2 "Gestione delle vertenze del danno - Spese legali". Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

9.4 ARBITRATO

Per tutte le controversie riguardanti la natura ed i limiti della garanzia prestata, è in facoltà delle *Parti* di demandare la decisione ad un Collegio arbitrale di tre esperti conferendo ad essi mandato con scrittura privata.

La proposta di convocare il Collegio arbitrale deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome dell'esperto designato, dopodiché l'altra Parte comunica, entro 30 giorni, il nome dell'esperto che essa, a sua volta, designa. Il terzo arbitro viene scelto dalle *Parte* in una terna di esperti proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Presidente del Tribunale del luogo ove deve riunirsi il Collegio arbitrale. Nominato il terzo arbitro Reale Mutua convoca il Collegio invitando l'*Assicurato* a produrre tutta la documentazione necessaria. Il Collegio arbitrale risiede, a scelta dell'*Assicurato*, a Torino o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la *polizza*. Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio esperto e la metà delle spese e competenze del terzo arbitro. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di *sinistro*: +39 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di *sinistro*: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*: +39 045.8290449;
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*: sinistri@ARAG.it.

ARAGTEL

Nelle materie previste nella presente Sezione, l'*Assicurato* può chiamare il numero gratuito.



Per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale,
- leggi, regolamenti e normativa vigente,
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi,
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie della Sezione,
- modalità di denuncia di *sinistro* e documentazione necessaria.

AragTel è operativo:

- dal lunedì al giovedì: 09.00 - 13.00; 14.00 - 17.00
- venerdì: 09.00 - 13.00

10. CHE COSA POSSO ASSICURARE



10.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, Reale Mutua, alle condizioni della presente *polizza* e nei limiti del *massimale* convenuto, assicura la *Tutela legale*, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in *polizza*.

Tali oneri sono:

1. le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *caso assicurativo*;

2. l'assistenza di un legale per il ritiro da parte dell'*Assicurato* di documenti presso l'autorità di pubblica sicurezza, anche nel caso in cui non venga successivamente avviata alcuna azione penale nei confronti dell'*Assicurato*. La garanzia opera con un *massimale* di € 500 per ciascun *caso assicurativo*;
3. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di *transazione* autorizzata da ARAG ai sensi del successivo punto 13.3 "Gestione del caso *Assicurativo*";
4. le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
5. le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
6. le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del punto 13.1 comma 3 "Denuncia del *caso Assicurativo* e libera scelta del Legale".

10.2 CASI ASSICURATI – GARANZIE

Le garanzie previste al punto 10.1 "Oggetto dell'*Assicurazione*", vengono prestate all'*Assicurato* per fatti inerenti all'attività di *Assistente Sociale*, regolarmente iscritto all'albo ai sensi della Legge 23.03.93 n. 84, e valgono per:

1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. resistere a pretese risarcitorie per *danni* extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di Reale Mutua è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile.

11. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



11.1 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Per insorgenza del *caso assicurativo* si intende:

- per l'esercizio di pretese al *risarcimento* di *danni* extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al *risarcimento*;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *caso assicurativo* si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i *caso assicurativi* che siano insorti:

- durante il periodo di validità del contratto, se si tratta di esercizio di pretese al *risarcimento* di *danni* extracontrattuali, di *procedimento penale* e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- nei due anni antecedenti alla data di effetto del contratto, purché la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della *polizza*;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto della *polizza*, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai *caso assicurativi* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua, nei modi e nei termini previsti al punto 13.1 "Denuncia del *Caso Assicurativo* e libera scelta del Legale", entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'*assicurazione* fossero stati

già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti *unico caso assicurativo*:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

11.2 DELIMITAZIONI

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del *caso assicurativo*;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Reale Mutua non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di *unico caso assicurativo* la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

11.3 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto al punto 2.1 "Pagamento del Premio – Deroga al tacito rinnovo" - Reale Mutua presta la garanzia per i *casì assicurativi* che siano insorti durante il periodo di validità della *polizza*.

11.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al *risarcimento* di *danni* extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di *procedimento penale* l'assicurazione vale per i *casì assicurativi* che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i *casì assicurativi* che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

11.5 CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati da Reale Mutua.

11.6 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al *premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Reale Mutua e/o ARAG.

11.7 DICHIARAZIONI

Il *Contraente*, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, dichiara di non essere a conoscenza di alcun elemento

che possa far supporre l'insorgere di contenzioso che comporti l'onere dell'assistenza stragiudiziale o giudiziale a carico dell'Assicurato.

11.8 MASSIMALE

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del *massimale* per *sinistro* e del limite per *annualità assicurativa* indicati sul *modulo di polizza*.

12. CHE COSA NON È ASSICURATO



12.1 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

1. in materia fiscale ed amministrativa;
2. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
3. per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
4. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
5. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
6. per fatti dolosi delle persone assicurate; tuttavia la garanzia è estesa - con il *limite di risarcimento* per ogni *sinistro* indicato sul *modulo di polizza* - alle spese per sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi purché gli Assicurati vengano prosciolti od assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 del Codice di Procedura Penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa, salvo quello di accettazione della remissione della querela ad opera di tutte le parti offese, per reati non altrimenti perseguibili né procedibili. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il *caso assicurativo* nel momento in cui ha inizio il *procedimento penale*, Reale Mutua rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
7. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente.

13. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG ASSICURAZIONI SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG), con sede in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i *sinistri* di *Tutela Legale* per conto di Reale Mutua.

13.1 DENUNCIA DEL CASO SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare a Reale Mutua o ad ARAG qualsiasi *caso assicurativo* nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire a Reale Mutua o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 (cinque) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a Reale Mutua contemporaneamente alla denuncia del *caso assicurativo*.
4. Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'*Assicurato* non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.
5. L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua e/o ARAG.

13.2 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

1. informare immediatamente Reale Mutua o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *caso assicurativo*, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

13.3 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del *caso assicurativo*, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del punto 13.1 "Denuncia del *Caso Assicurativo* e libera scelta del Legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'imputazione presenta possibilità di successo.

L'*Assicurato* non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna *transazione* della vertenza, sia in sede extra-giudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

ARAG così come Reale Mutua, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e Reale Mutua e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

13.4 RECUPERO SOMME

Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudiziale.

